

dossier

12 settembre 2018

Norme contro le pratiche di elusione fiscale (direttiva ATAD 2)

A.G. 42

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario

TEL. 06 6706-2451 - * stud1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 54



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

TEL. 06 6760-9496 - * st_finanze@camera.it - [@CD_finanze](https://twitter.com/CD_finanze)

Atti del Governo n. 42

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

FI0045.docx

INDICE

| | |
|--|----------|
| Schede di lettura | |
| Sintesi del contenuto | 3 |
| Le direttive ATAD 1 e ATAD 2 contro le pratiche di elusione fiscale..... | 6 |
| La norma di delega | 9 |
| § Articolo 1 (<i>Modifiche all'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi</i>) | 13 |
| § Articolo 2 (<i>Modifiche all'articolo 166 del Testo unico delle imposte sui redditi</i>) | 23 |
| § Articolo 3 (<i>Modifiche all'articolo 166-bis del Testo unico delle imposte sui redditi</i>) | 30 |
| § Articolo 4 (<i>Modifiche all'articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi</i>) | 33 |
| § Articolo 5 (<i>Modifiche alle disposizioni del Testa unico riguardanti dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti</i>)..... | 40 |
| § Articolo 6 (<i>Definizioni</i>) | 44 |
| § Articolo 7 (<i>Giurisdizione</i>) | 46 |
| § Articolo 8 (<i>Disallineamenti da ibridi</i>)..... | 47 |
| § Articolo 9 (<i>Disallineamenti da ibridi inversi</i>)..... | 49 |
| § Articolo 10 (<i>Disallineamenti da residenza fiscale</i>)..... | 50 |
| § Articolo 11 (<i>Disposizioni in materia di controlli</i>)..... | 51 |
| § Articolo 12 (<i>Definizione di intermediari finanziari</i>)..... | 52 |
| § Articolo 13 (<i>Disposizioni transitorie</i>) | 56 |
| § Articolo 14 (<i>Abrogazioni</i>) | 57 |
| § Articolo 15 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)..... | 58 |

Schede di lettura

SINTESI DEL CONTENUTO

Lo schema in esame intende recepire nell'ordinamento nazionale la **direttiva 2016/1164/UE** (cosiddetta *Anti Tax Avoidance Directive - ATAD*), che fa parte del **pacchetto antielusione** (*Anti Tax Avoidance Package*) varato dalla Commissione Europea per introdurre negli Stati membri un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale.

Sono recepite inoltre le norme di modifica alla direttiva ATAD recate dalla **Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017** (cd. ATAD 2), che ha innovato la direttiva 2016/1164 in tema di disallineamenti da ibridi, vale a dire le differenze nella qualificazione giuridica dei pagamenti tra giurisdizioni diverse, che coinvolgono i Paesi terzi.

Lo schema di decreto è suddiviso in **sei Capi**.

Il **Capo I (articolo 1)** interviene sulla vigente **disciplina della deducibilità degli interessi passivi**: per effetto delle nuove norme, i limiti di legge si applicano anche agli interessi capitalizzati, introducendo una nuova definizione degli interessi passivi (ed attivi) e degli oneri (e proventi) assimilati rilevanti a fini fiscali; lo schema rende riportabile in avanti anche l'eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi; si adotta un concetto di ROL (risultato operativo lordo) basato sulla normativa fiscale, in luogo di quella contabile.

Con il **Capo II** e, segnatamente, agli **articoli 2 e 3**, lo schema intende recepire l'articolo 5 della direttiva relativo alla cd. **imposizione in uscita**, chiarendo le condizioni alle quali i contribuenti sono soggetti ad imposta nel caso di trasferimento all'estero di attivi secondo il **valore di mercato degli attivi trasferiti**, al netto delle perdite.

Con il **Capo III (articolo 4)**, **Sezione I** dello schema sono introdotte disposizioni in materia di tassazione dei proventi di **società controllate non residenti** (disciplina CFC – *Controlled Foreign Companies*). La norma imputa **al soggetto residente tutti i redditi del soggetto controllato** non residente, localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, qualora quest'ultimo realizzi proventi per oltre un terzo derivanti da cd. *passive income* (specifiche categorie di reddito, tra cui quelli di capitale, non derivanti da attività operativa).

Viene introdotto, anche in seno a tale disciplina, il cd. valore di mercato e si modifica la nozione di controllo societario rilevante ai fini della predetta imputazione. Di conseguenza l'**articolo 5** dello schema in esame (**Capo III, sezione II**) modifica la vigente normativa in tema di **dividendi e plusvalenze**. Viene introdotto inoltre l'**articolo 47-bis nel TUIR**, ai sensi

del quale sono previsti criteri specifici per l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, facendo riferimento al livello di tassazione effettivo o a quello nominale, a seconda che la partecipazione sia o non sia di controllo.

Il **Capo IV** dello schema (**articoli da 6 a 11**) contiene le disposizioni in materia di **disallineamenti da ibridi**. Tali misure sono, in sintesi, volte a contrastare gli effetti derivanti dalla **diversa qualificazione del medesimo strumento finanziario, pagamento, entità o stabile organizzazione** in differenti sistemi fiscali. Da tali "disallineamenti" possono derivare dei vantaggi fiscali sproporzionati per le società e, per converso, una riduzione delle entrate per alcuni Paesi membri.

In particolare, l'**articolo 6** reca le **definizioni rilevanti**: vengono definiti i fenomeni che la normativa intende contrastare, quali la **doppia deduzione** e la **deduzione senza inclusione** (vedi *supra*), e viene fornito un elenco esemplificativo di situazioni riconducibili alla fattispecie del "**disallineamento da ibridi**".

L'**articolo 7** identifica il **ruolo dello Stato italiano** rispetto alle differenti posizioni attive e passive oggetto della normativa in commento. L'**articolo 8** detta la disciplina delle **misure di contrasto** alle conseguenze fiscali del disallineamento da ibridi.

L'**articolo 9** prevede una misura di contrasto ai **disallineamenti da ibridi cosiddetti "inversi"**, che corrispondono a casi di "deduzione non inclusione" derivanti dall'attribuzione di componenti positivi di reddito ad **entità considerate trasparenti** ai fini della legge dello Stato di localizzazione dell'entità e **opache** al fini ella legge dello Stato di localizzazione dei soggetti che detengono un interesse rilevante nell'entità.

L'**articolo 10** disciplina le misure di contrasto ai fenomeni di **doppia deduzione derivanti dai casi di doppia residenza fiscale del soggetto passivo**.

L'**articolo 11** dello schema disciplina gli aspetti concernenti l'**accertamento delle violazioni** alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi.

L'**articolo 12 ridefinisce**, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la **nozione di intermediari finanziari** e delle **holding finanziarie e non finanziarie**, alle quali si applicano specifiche disposizioni per alcuni settori della direttiva ATAD (tra cui la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi). Il criterio che presiede all'individuazione della categoria prende in considerazione le **caratteristiche del bilancio** degli enti coinvolti nella relativa disciplina.

L'**articolo 13** contiene le **disposizioni transitorie**. L'**articolo 14** effettua le abrogazioni conseguenti alla nuova disciplina; all'**articolo 15** sono contenute le **disposizioni finanziarie**.

LE DIRETTIVE ATAD 1 E ATAD 2 CONTRO LE PRATICHE DI ELUSIONE FISCALE

La **direttiva 2016/1164/UE** (cosiddetta *Anti Tax Avoidance Directive - ATAD*) fa parte del **pacchetto antielusione** (*Anti Tax Avoidance Package*) varato dalla Commissione Europea per introdurre negli Stati membri un insieme di misure di **contrasto alle pratiche di elusione fiscale**.

Essa si basa sulle raccomandazioni dell'OCSE del 2015 volte ad affrontare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (**progetto BEPS**): si tratta di azioni per contrastare le politiche di pianificazione fiscale aggressiva e per evitare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso altri con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale.

Per informazioni sul progetto BEPS e sulle iniziative internazionali per il contrasto all'elusione fiscale si rinvia alla [documentazione web](#) predisposta per la XVII Legislatura.

In particolare, la **direttiva n. 2016/1164/UE** intende contrastare quelle **pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno**.

Essa concretamente stabilisce una serie di **limiti alla pianificazione fiscale aggressiva**, con particolare riferimento alle situazioni in cui i gruppi societari sfruttano le disparità esistenti fra i sistemi fiscali nazionali.

Le **aree tematiche** che sono affrontate dalla direttiva sono le seguenti:

- § limiti alla **deducibilità degli interessi passivi**. Per contrastare lo spostamento dei profitti attraverso operazioni di indebitamento all'interno delle società del gruppo, **l'articolo 4** della direttiva introduce la c.d. *earning-stripping rule*, che impone agli Stati membri di dotarsi di una normativa che **limiti la deducibilità degli interessi passivi** ad un importo non superiore al **30 per cento degli utili imponibili** del contribuente al **lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento** (cd. EBITDA). La direttiva fa salve eventuali disposizioni specifiche contro la *thin capitalisation* le quali, qualora già presenti nella legislazione domestica, non dovranno essere abrogate, ma potranno convivere con il limite stabilito dalla direttiva;
- § con riferimento alla **tassazione in uscita (cd. exit tax)**, per evitare che i gruppi spostino i propri *assets* (specialmente quelli immateriali, quali brevetti e proprietà intellettuali) verso Stati con tassazione più favorevole, **l'articolo 5** stabilisce che gli Stati membri devono dotarsi di

una disciplina specifica della **tassazione in uscita**, che deve essere computata come la differenza tra valore di mercato degli *assets* al momento dell'uscita dallo Stato e il loro valore fiscale;

- § con l'**articolo 6** viene introdotta la **General Anti-Abuse Rule** (clausola generale antiabuso) secondo cui, per l'imposizione delle società, gli Stati membri sono tenuti a ignorare le costruzioni (giuridiche o fiscali) che, poste in essere allo scopo principale di ottenere un vantaggio fiscale in contrasto con l'oggetto o la finalità del diritto applicabile, **non sono genuine** avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una costruzione o una serie di costruzioni sono considerate "non genuine" nella misura in cui non sono state poste in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica;
- § con riferimento alle **società controllate estere** (*controlled foreign companies* – CFC), la direttiva (**articolo 7**) persegue lo scopo di evitare che i gruppi societari trasferiscano i propri utili verso società del gruppo aventi sede in Stati con un'imposizione più favorevole allo scopo di ridurre gli oneri fiscali complessivi. Come emerge anche dai *considerando*, le norme sulle CFC intendono **riattribuire i redditi** di una **società controllata soggetta a bassa imposizione alla società madre**; quest'ultima è quindi tassabile per i redditi che le sono stati attribuiti nello Stato in cui è residente a fini fiscali. Gli Stati membri possono esentare da tale disciplina alcune entità con scarsi utili o uno scarso margine di profitto che comportano rischi minori di elusione fiscale;
- § la direttiva si occupa anche di disciplinare il fenomeno dei cd. **disallineamenti da ibridi** (**articolo 9**).

Si tratta (articolo 2, punto 9) della direttiva) della situazione che insorge tra un contribuente in uno Stato membro e un'impresa associata in un altro Stato membro, ovvero di una modalità strutturata tra parti negli Stati membri, in cui il seguente risultato è imputabile a **differenze della caratterizzazione giuridica di uno strumento finanziario o di un'entità**: lo stesso pagamento, le stesse spese o le stesse perdite sono dedotti sia nello Stato membro in cui il pagamento ha origine, le spese sono sostenute o le perdite sono subite sia in un altro Stato membro (**doppia deduzione**); o a un pagamento è applicata una deduzione nello Stato membro in cui il pagamento ha origine senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso nell'altro Stato membro (**deduzione senza inclusione**).

Per evitare che i gruppi transnazionali possano avvantaggiarsi delle differenze dei sistemi legislativi dei Paesi membri per ridurre il loro onere fiscale, l'**articolo 9** della direttiva prevede che nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una doppia deduzione, la **deduzione si applica unicamente nello Stato membro in cui il pagamento ha origine**. Viceversa, nella misura in cui un

disallineamento da ibridi determini una **deduzione senza inclusione**, la deduzione viene negata.

Il termine di recepimento della direttiva antielusione è fissato al **31 dicembre 2018** (ad eccezione delle norme **sull'*exit tax***, per le quali il termine è fissato al **31 dicembre 2019**). Si specifica che gli Stati membri nei quali sono vigenti norme equivalenti a quelle sui limiti alla deducibilità degli interessi passivi possono applicarle fino a quando l'OCSE non avrà raggiunto un accordo su una norma minima o al più tardi fino all'1 gennaio 2024.

Si evidenzia che [la Direttiva \(UE\) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 \(cd. ATAD 2\)](#) ha apportato modifiche alla direttiva 2016/1164, allo scopo di contrastare i cd. **disallineamenti da ibridi che coinvolgono i Paesi terzi**, ovvero le differenze di trattamento fiscale a norma delle leggi di due o più giurisdizioni fiscali per ottenere una **doppia non imposizione**.

La **direttiva 2016/1164**, infatti, **disciplina solo le regolazioni ibride** da disallineamento fiscale derivate dall'interazione fra i regimi di imposizione delle società **degli Stati membri**. L'obiettivo della modifica, dunque, è **applicare tali norme a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sulle società in uno Stato membro, comprese le stabili organizzazioni di entità residenti in Paesi terzi**.

La direttiva del 2017 prevede inoltre:

- § l'esclusione, facoltativa per uno Stato membro, dal campo di applicazione della direttiva di talune operazioni finanziarie;
- § l'entrata in vigore delle proprie disposizioni il 1° gennaio 2020 (un anno in più rispetto alla direttiva 2016/1164).

Lo schema in esame reca anche le disposizioni che recepiscono le norme dettate in materia di **disallineamenti da ibridi**. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, ciò è effettuato nel rispetto di quanto sancito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, (che contiene le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) la quale, all'articolo 32, comma 1, lettera f), prevede che nella redazione dei decreti legislativi si tenga conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

LA NORMA DI DELEGA

La delega al recepimento della direttiva 2016/1164 è contenuta all'articolo 1, commi 1 e 2, e **nell'Allegato A** della legge di delegazione europea 2016-2017 (**legge n. 163 del 2017**).

L'**allegato A** elenca **ventotto direttive** da recepire con decreto legislativo, il cui testo deve essere preliminarmente sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione di un parere.

Per quanto riguarda i **termini**, le **procedure**, i **principi** e i **criteri direttivi della delega**, il citato comma 1 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#).

Con riferimento al termine per l'esercizio della delega, il richiamato **articolo 31**, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di **quattro mesi antecedenti il termine** di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Tale termine è stato esteso da due a quattro mesi dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014).

Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro **tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge** stessa. Per le direttive che **non prevedono** un termine di recepimento, il termine per l'esercizio della delega è di **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

L'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 prevede inoltre che il Governo possa adottare **disposizioni integrative e correttive** dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione **entro 24 mesi** dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.

L'**articolo 32** della legge n. 234 del 2012 detta i seguenti **principi e criteri direttivi generali di delega**:

- a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture, secondo il principio della massima **semplificazione dei procedimenti**;
- b) ai fini di un migliore **coordinamento con le discipline vigenti** sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione della normativa;

- c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. *gold plating*);
- d) ove necessario, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste **sanzioni amministrative e penali** per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. In ogni caso le sanzioni penali sono previste "solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti";
- e) al recepimento di direttive o di altri atti che modificano precedenti direttive o di atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede **apportando le corrispondenti modificazioni** alla legge o al decreto legislativo di attuazione;
- f) nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle **eventuali modificazioni delle direttive** comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
- g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le **competenze di più amministrazioni statali**, i decreti legislativi individuano le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti territoriali;
- h) le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi vengono attuate con un **unico decreto legislativo**, compatibilmente con i diversi termini di recepimento;
- i) è sempre assicurata la **parità di trattamento** dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

Il **comma 2** dell'articolo 1 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'**allegato A** siano sottoposti al **parere delle competenti Commissioni parlamentari**.

La disposizione segue lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012. Esso prevede che gli **schemi di decreto legislativo**, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi **quaranta giorni** dalla data di trasmissione, i decreti siano emanati anche in mancanza del parere.

Qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è **prorogato di tre mesi**. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede altresì che ove il Governo **non intenda conformarsi** ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a **sanzioni penali** contenute negli schemi di decreti legislativi,

ritrasmette i testi alle Camere, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Il termine di recepimento della direttiva 2016/1164 è fissato al 31 dicembre 2018 (ad eccezione delle norme sull'*exit tax*, per le quali il termine è fissato al 31 dicembre 2019). Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega, secondo la legge 234 del 2012, è il 31 agosto 2018; tuttavia, per effetto delle norme appena richiamate, poiché il termine per l'espressione del parere parlamentare scade il 9 ottobre 2018, il **termine per la delega** è prorogato di tre mesi e, cioè, **al 30 novembre 2018**.

Si ricorda inoltre che [la Direttiva \(UE\) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017](#), la quale ha modificato la direttiva (UE) 2016/1164, reca disposizioni destinate ad entrare in vigore il **1° gennaio 2020** (un anno in più rispetto alla direttiva 2016/1164).

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi)

L'**articolo 1**, nel recepire l'articolo 4 della direttiva, sostituisce integralmente il **testo dell'articolo 96 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR**, in tema di **deducibilità degli interessi passivi**.

In sintesi, la disciplina vigente (articolo 96, comma 1) dispone che l'eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi sia deducibile nel limite del 30 per cento del Risultato Operativo Lordo - ROL della gestione caratteristica, cioè della differenza tra il valore e i costi della produzione (indicati dal codice civile, all'articolo 2425, comma 1, lettere a) e b), con esclusione delle voci relative all'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali e ai canoni di *leasing*) risultanti dal conto economico. La quota del ROL non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi del periodo di competenza può essere portata ad incremento del ROL dei periodi d'imposta successivi.

La direttiva ATAD, per evitare i possibili arbitraggi fiscali derivanti anche dalla deduzione degli interessi nei Paesi con un livello impositivo più elevato, stabilisce che gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili fino al 30 per cento del già menzionato EBITDA (che, come si è visto nel paragrafo di illustrazione della direttiva, è equivalente al ROL), da calcolare applicando le regole fiscali, la cui eccedenza può essere riportata in avanti ma con un possibile limite di cinque anni. Gli Stati possono consentire la deduzione integrale degli interessi alle "entità indipendenti", cioè ai contribuenti che non fanno parte di un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria.

L'articolo 1 dello schema, in sostanza:

- § dispone che il limite del 30 per cento del ROL si applichi anche agli **interessi capitalizzati**, introducendo una nuova definizione degli interessi passivi (ed attivi) e degli oneri (e proventi) assimilati;
- § rende **riportabile** in avanti anche l'**eccedenza di interessi attivi** rispetto a quelli passivi;
- § adotta un concetto di ROL basato sulla normativa fiscale in luogo di quella contabile;
- § limita a **5 anni il riporto** in avanti della sua eccedenza.

Come anticipato in precedenza, lo schema in esame intende recepire la direttiva 2016/1164, modificata dalla direttiva 2017/952 (in tema di disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi).

La relazione illustrativa al riguardo precisa che l'ordinamento tributario italiano già dispone di norme nei settori specifici indicati dalle direttive ATAD, ad

esclusione di quelle volte a contrastare i disallineamenti da ibridi. Si chiarisce quindi che:

§ lo schema non modifica la norma generale antiabuso contenuta nell'articolo 10-*bis* dello Statuto del Contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), che disciplina l'abuso del diritto o elusione fiscale, introdotta dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione della legge di delega fiscale del 2014, legge 11 marzo 2014, n. 23, in quanto tale norma appare conforme al testo dell'articolo 6 della direttiva ATAD.

La generale clausola antiabuso contenuta nello Statuto del contribuente configura come “abuso del diritto” una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. Sono operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato. Sono vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.

L'articolo 6 della direttiva ATAD 1 chiarisce che, per il calcolo dell'imposta dovuta sulle società, gli Stati membri ignorano una costruzione o una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità del diritto fiscale applicabile, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una costruzione può comprendere più di una fase o parte. Una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non sia stata posta in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica. Quando le costruzioni o una serie di costruzioni sono ignorate, l'imposta dovuta è calcolata in conformità del diritto nazionale;

§ con riferimento alla imposizione in uscita e alle norme sulle società controllate estere (Controlled Foreign Companies - CFC), si è ritenuto necessario mantenere la disciplina nazionale che, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, prevede che la relativa disciplina si applichi anche a soggetti diversi dalle società ed enti assoggettati all'IRES, nonostante la direttiva ATAD auspichi l'introduzione di queste specifiche norme con riferimento ai soli enti assoggettati all'imposta sulle società;

§ infine, in considerazione dello stretto collegamento della disciplina sulle **CFC** e del trattamento tributario dei **dividendi e delle plusvalenze**, lo schema modifica il regime fiscale delle distribuzioni degli utili e delle plusvalenze/minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni in società non residenti.

Più specificamente, con una prima modifica (**nuovo comma 1 dell'articolo 96 TUIR**) si prevede che gli **interessi passivi siano deducibili**, in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza:

- § dell'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta;
- § degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma.

In sostanza, per effetto della modifica i limiti di deducibilità si applicano anche agli interessi passivi ed agli oneri finanziari assimilati che sono stati capitalizzati. Ciò comporta la verifica della deducibilità di tali interessi nell'anno in cui sono rilevati contabilmente e capitalizzati, con conseguente eventuale loro indeducibilità totale o parziale, fermo restando il riconoscimento integrale, ai fini fiscali, del valore contabile del bene ad incremento del quale è stata operata la capitalizzazione.

Dall'altro lato, si dispone la compensazione degli interessi passivi non solo con gli interessi attivi di periodo, ma anche con l'eventuale eccedenza di interessi attivi riportati da periodi d'imposta precedenti.

La relazione illustrativa chiarisce che tale compensazione - pur non espressamente prevista dalla direttiva - appare compatibile con le finalità da essa perseguite ed è motivata dal fatto che, a seguito della scelta di considerare gli interessi attivi e passivi che siano qualificati come tali in base ai principi contabili adottati dall'impresa (si veda *infra*, comma 3), è necessario tenere conto che, con riferimento alla medesima operazione, vi sono situazioni in cui vi è un periodo d'imposta caratterizzato da un'eccedenza di interessi attivi seguito da periodi d'imposta caratterizzati da eccedenza di interessi passivi.

Il **nuovo comma 2** dell'articolo 96 stabilisce un diverso limite di deducibilità dell'eccedenza degli interessi passivi. Nella vigente formulazione dell'articolo 96, tale eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione.

Con le modifiche in esame, l'eccedenza è calcolata rispetto alla **somma** tra gli **interessi attivi del periodo** e l'**eccedenza di interessi attivi riportata da periodi d'imposta precedenti**, nei limiti del **30 per cento** del risultato operativo lordo (**ROL**) del periodo e del 30 per cento del ROL riportato da periodi precedenti.

Con riferimento all'utilizzazione del ROL, come statuito dal successivo comma 7, esso non è più riportabile in avanti indefinitamente (in quanto ciò

è precluso dall'articolo 4, paragrafo 6, lettera c) della Direttiva). Sono di conseguenza indicate le modalità di "consumazione" del ROL nel caso di eccedenza degli interessi passivi rispetto alla somma tra gli interessi attivi di periodo e l'eccedenza di interessi attivi riportata da periodi d'imposta precedenti: si utilizza **prioritariamente il 30 per cento** del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e, successivamente, il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente. Si prevede quindi la consumazione prioritaria dell'eccedenza di ROL formatasi nel periodo d'imposta meno recente.

Il **nuovo comma 3** definisce l'**ambito di applicazione** oggettivo della norma. Al riguardo la relazione illustrativa ricorda che il [*Final Report dell'Action 4 del progetto BEPS \(Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments\)*](#) afferma che le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi devono applicarsi, oltre che agli interessi passivi su qualunque forma di debito, anche agli altri "pagamenti finanziari" che sono economicamente equivalenti agli interessi passivi, dovendosi accertare tale equivalenza sulla base della sostanza economica e non della forma giuridica.

Di conseguenza si limita l'ambito di applicazione della norma agli interessi, attivi e passivi, che siano qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa e per i quali tale qualificazione contabile sia confermata dalla disciplina primaria o secondaria di riferimento. Si dispone dunque un legame tra la qualificazione contabile ed il suo trattamento sul piano fiscale.

Inoltre, per assumere rilevanza ai fini della norma, gli interessi devono derivare da una operazione o da un rapporto contrattuale che, in quanto tali, hanno **causa finanziaria** oppure da un rapporto contrattuale che, pur non avendo causa finanziaria, contiene comunque una **componente di finanziamento significativa**.

Si chiarisce poi che, a prescindere dalla qualificazione contabile come strumento rappresentativo di capitale dello strumento finanziario da cui derivano e dalla conseguente loro classificazione, sono inclusi tra gli **interessi attivi i proventi integralmente imponibili in capo al loro percettore**.

Tali proventi - integralmente imponibili in capo al percettore fiscalmente residente in Italia, ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR - sono inclusi tra gli interessi attivi ai fini dell'applicazione dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi previsti dalla norma in esame. Quale regola generale è dunque previsto che, ai fini della norma, gli **interessi attivi** assumano **rilevanza** nella misura in cui sono **imponibili**.

Viene inoltre modificato il regime degli interessi attivi per i soggetti operanti con la Pubblica Amministrazione, in luogo degli interessi virtuali previsti dalla normativa vigente (calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi), si tiene conto degli **interessi legali di mora** previsti dalla normativa di riferimento.

Il **nuovo comma 4** definisce il **Risultato Operativo Lordo – ROL**, recependo le indicazioni a tal fine contenute nell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva. In particolare, non è più prevista l'esclusione dal ROL dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

Per effetto delle modifiche in esame, in luogo di assumere il valore del ROL sulla base delle voci che lo compongono nella loro quantificazione contabile, si dispone l'utilizzo di un **ROL fiscale**: esso è dato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione indicati nel codice civile (articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, nonché dei canoni di *leasing* finanziario di beni strumentali) **assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa**.

La modifica comporta che, nel caso di “doppio binario” contabile-fiscale, i valori rilevanti sono quelli previsti dalla normativa fiscale, come precisato dalla relazione illustrativa.

Rimane ferma (nuovo **comma 5**) la **riportabilità** ai successivi periodi d'imposta degli **interessi passivi**.

Con le modifiche in esame, la riportabilità è consentita se tali interessi in un determinato periodo d'imposta eccedono la somma tra:

- § gli interessi attivi di competenza di tale periodo;
- § gli interessi attivi riportati da periodi d'imposta precedenti;
- § il 30 per cento del ROL del periodo;
- § il 30 per cento del ROL riportato dai periodi d'imposta precedenti.

Tale eccedenza è deducibile nei successivi periodi d'imposta, senza limiti temporali, se la somma degli interessi attivi e del ROL di tali periodi è superiore all'ammontare degli interessi passivi di competenza dei periodi medesimi.

Nella formulazione vigente del comma 4 dell'articolo 96 la riportabilità è consentita se e nei limiti in cui, in tali periodi, l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati è inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

Il nuovo **comma 6** modifica la normativa vigente stabilendo la **riportabilità** ai successivi periodi d'imposta, senza limiti temporali,

dell'eccedenza di interessi attivi, calcolata come differenza tra l'importo degli interessi attivi di competenza, da un lato, e la somma tra interessi passivi di competenza e interessi passivi eventualmente riportati da periodi d'imposta precedenti, dall'altro.

Il nuovo **comma 7** stabilisce il **riporto** ai successivi periodi d'imposta dell'**eccedenza di ROL**: se in un periodo d'imposta il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica è superiore alla somma tra l'eccedenza (di cui al comma 2) e l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti (ai sensi del comma 5), la quota eccedente può essere portata ad incremento del **risultato operativo lordo dei successivi cinque periodi d'imposta successivi**, in coerenza con quanto stabilito dalla direttiva.

Ai sensi del nuovo **comma 8** sono **esclusi dai limiti** di deducibilità, a determinate condizioni, gli **interessi passivi** relativi a **prestiti** utilizzati per **finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine** (come definito al successivo **comma 11** che rinvia, per l'individuazione dello stesso, alle disposizioni contenute nella parte V del Codice degli appalti, D.Lgs. n. 50 del 2016).

Tali condizioni attengono: alla circostanza che il soggetto erogatore del prestito deve contare, per il rimborso dello stesso, unicamente sui flussi finanziari positivi generati dal progetto infrastrutturale pubblico e sui beni di proprietà del gestore afferenti al progetto infrastrutturale pubblico, senza possibilità di rivalersi né su beni diversi appartenenti al gestore né su soggetti diversi dal gestore che abbiano, a qualunque titolo, prestato garanzie; all'ubicazione all'interno del territorio dell'Unione Europea tanto della residenza fiscale del gestore del progetto infrastrutturale pubblico quanto dei beni impiegati per la realizzazione del progetto e di quelli che ne costituiscono l'oggetto.

La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che l'esclusione contenuta nel comma 8 del nuovo articolo 96 sostituisce quella prevista dal comma 5 del previgente articolo 96 del TUIR, che, essendo fondata su un criterio soggettivo (società consortili costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, società di progetto, società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti) non appare compatibile con la direttiva, che prevede un'esclusione di tipo oggettivo, limitata agli interessi passivi con riferimento ai quali sono rispettate le menzionate condizioni.

Il nuovo **comma 9** individua gli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare un **progetto infrastrutturale pubblico** a lungo termine, che sono **esclusi dai limiti di deducibilità** ai sensi del nuovo comma 8.

Qualora si tratti di interessi passivi relativi a prestiti compresi in un patrimonio separato - costituito per la realizzazione del progetto infrastrutturale - o in presenza di prestiti caratterizzati da un vincolo di

destinazione rispetto al progetto infrastrutturale, gli interessi sottratti ai limiti di deducibilità dell'articolo 96 sono quelli maturati in relazione al prestito compreso nel patrimonio separato costituito per la realizzazione del progetto infrastrutturale o in relazione ai flussi destinati al finanziamento di tale progetto. Negli altri casi le norme prevedono un meccanismo di correlazione tra interessi passivi e progetti infrastrutturali pubblici fondato sulla proporzione tra i ricavi generati da tali progetti e i ricavi complessivamente contabilizzati dal gestore del progetto: gli interessi non sottoposti al vincolo di deducibilità sono determinati moltiplicando l'ammontare complessivo degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati per il rapporto tra l'ammontare di ricavi o l'ammontare di incremento delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione, derivante dalla realizzazione del progetto e l'ammontare complessivo di ricavi o di incremento delle rimanenze.

Il **nuovo comma 10** stabilisce che, qualora in applicazione del comma 8 vi siano interessi passivi sottratti ai limiti di deducibilità - in quanto relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine - i componenti positivi e negativi di reddito afferenti a tale progetto e classificati in voci comprese nel valore o nei costi della produzione dovranno essere esclusi dal calcolo del ROL (in misura pari alloro valore fiscale).

Il **nuovo comma 12** riproduce la norma di esclusione soggettiva prevista nel comma 5 del previgente articolo 96: le norme sull'indeducibilità sopra illustrate (commi da 1 a 7) non si applicano agli intermediari finanziari (come definiti all'articolo 12 dello schema in esame), alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi assicurativi.

Il **nuovo comma 13** riproduce senza variazioni quanto disposto dal comma 5-*bis* del vigente articolo 96.

Di conseguenza resta fermo che gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle società di intermediazione mobiliare, sono deducibili nei limiti del **96 per cento del loro ammontare**. Nell'ambito del consolidato nazionale (agli articoli da 117 a 129 TUIR), l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi in sede di dichiarazione, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.

Il **nuovo comma 14** riproduce, con alcune modifiche, il comma 7 del vigente articolo 96. In coerenza alle modifiche apportate nei precedenti commi, si consente di **compensare**, all'interno del consolidato fiscale nazionale e ai fini della determinazione del reddito complessivo di gruppo, **l'eccedenza di interessi passivi** generatasi in capo a un soggetto partecipante alla tassazione consolidata non solo, come già avviene, con l'eccedenza di ROL generatasi in capo ad altri soggetti partecipanti a tale tassazione, ma **anche con l'eccedenza di interessi attivi** generatasi in capo ai medesimi soggetti. Ove si tratti di eccedenze di ROL o di interessi attivi riportate da periodi d'imposta precedenti (ai sensi, rispettivamente, del comma 7 o del comma 6), condizione per la compensazione è che si tratti di periodi d'imposta non anteriori all'ingresso nel consolidato fiscale.

Il **nuovo comma 15** riproduce il comma 6 del previgente articolo 96: restano ferme le **regole di indeducibilità assoluta** previste dall'articolo 90, comma 2 (componenti negative derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali), dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 TUIR (componenti negative derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa), e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative).

Le **disposizioni transitorie** relative alla disciplina in commento sono recate dall'**articolo 13, ai commi da 2 a 5**.

In primo luogo, il **comma 1** dispone l'applicazione delle norme sugli interessi passivi, sul regime di imposizione in uscita e sulle società controllate estere a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Il **comma 2 dell'articolo 13** precisa che il riporto ai successivi periodi d'imposta degli interessi passivi eccedenti, come previsto dal comma 5 del nuovo articolo 96, si applica anche alle eccedenze di interessi passivi generatesi in periodi d'imposta in cui si è applicato il previgente articolo 96, riportate a nuovo ai sensi del comma 4 di tale articolo.

La relazione illustrativa chiarisce che ciò intende garantire il riporto, nell'ambito del nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi, delle eccedenze di interessi passivi generatesi in vigenza del precedente regime di deducibilità.

Il **comma 3**, per evitare distorsioni nel passaggio dal ROL contabile al ROL fiscale, chiarisce che per la determinazione del ROL fiscale non si dovranno considerare i componenti positivi e negativi di reddito rilevati nel valore o nei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o di uno degli esercizi precedenti che, al termine

di tale esercizio, non hanno ancora assunto rilevanza fiscale e che assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi.

Come chiarito dal Governo, tali componenti hanno già concorso, in vigenza della precedente disciplina, alla determinazione del ROL contabile; poiché essi assumono rilevanza fiscale in vigenza della nuova disciplina, in assenza di esplicita esclusione, concorrerebbero alla determinazione (anche) del ROL fiscale, con evidenti e distorsivi effetti duplicativi.

Con la medesima finalità, si dispone inoltre che le **voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d'imposta di vigenza della nuova disciplina** e che rappresentano una **rettifica** con segno opposto di voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d'imposta di vigenza della precedente disciplina devono essere assunte - in deroga alla regola generale che dispone, come visto, che le voci del ROL devono essere assunte in misura pari a loro valore fiscale, rilevante ai fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa - per il loro **valore contabile**, anche qualora diverso dal valore fiscale.

Il **comma 4** costituisce l'adattamento alla situazione italiana della possibilità concessa dall'articolo 4, paragrafo 4, lettera *a*), della direttiva, che consente agli Stati membri di escludere dai limiti di deducibilità degli interessi passivi quelli correlati a prestiti che siano stati stipulati dall'impresa prima del 17 giugno 2016 e la cui durata o il cui importo non siano stati aumentati successivamente a tale data.

Il Governo al riguardo rileva che tale esclusione dai limiti di deducibilità è stata intesa per i Paesi che, prima del recepimento della direttiva, non presentavano nel proprio ordinamento disposizioni limitative della deducibilità degli interessi passivi, simili a quella contenuta nell'articolo 4 della direttiva stessa (dunque riguarda l'Italia, che possedeva già limitazioni alla deducibilità). Di conseguenza, per gli interessi passivi come quelli correlati a prestiti stipulati dall'impresa prima del 17 giugno 2016 - e la cui durata o il cui importo non sono stati aumentati successivamente a tale data - l'opzione esercitata nello schema è quella di prevedere l'ultrattività del riporto del ROL contabile. Con riferimento a tali interessi pregressi, dunque, ai fini della deducibilità si può continuare a fare affidamento (anche) sul *plafond* di ROL generato in vigenza della precedente disciplina e non utilizzato, al fine di non perdere tale ammontare col passaggio alla nuova disciplina.

Pertanto si dispone che, per gli interessi in questione, il regime transitorio applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 consiste nella possibilità di dedurli fino a concorrenza dell'importo che risulta dalla somma tra:

- § il *plafond* di deducibilità, determinato ai sensi del nuovo testo dell'articolo 96 del TUIR;
- § l'eccedenza di ROL contabile generatasi ai sensi della disciplina previgente e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non risulta ancora utilizzata. Più in dettaglio, si tratta del

30 per cento del ROL prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non era stato utilizzato ai sensi del previgente articolo 96.

Il **comma 5** stabilisce che, per la fruizione del regime transitorio, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il contribuente deve scegliere se, ai fini della deduzione degli interessi passivi compresi in tale regime transitorio, intende utilizzare prioritariamente il *plafond* di deducibilità garantito dal nuovo articolo 96 del TUIR o l'eccedenza di ROL contabile generatasi ai sensi della disciplina previgente e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non risulta ancora utilizzata.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 166 del Testo unico delle imposte sui redditi)

Con il **Capo II** e, segnatamente, agli articoli 2 e 3, lo schema intende recepire l'articolo 5 della direttiva: nel disciplinare l'imposizione in uscita, sono elencate le condizioni alle quali i contribuenti che trasferiscono attivi all'estero sono soggetti ad imposta, per un importo pari al valore di mercato degli attivi trasferiti.

A tal fine l'**articolo 2** sostituisce **integralmente l'articolo 166 del TUIR**, concernente il trattamento fiscale del trasferimento all'estero della residenza dei contribuenti che sono imprese commerciali. Lo schema fornisce una disciplina completa della materia, inserendovi anche alcune disposizioni applicative che, nella vigente normativa, sono regolate tramite decreto ministeriale (D.M. 2 luglio 2014) e ridisciplinando il successivo articolo 166-*bis* del TUIR (recante disposizioni relative al riconoscimento fiscale dei valori in ingresso).

Dal momento che il citato D.M. 2 luglio 2014 è implicitamente abrogato, la norma fa salvi (**articolo 2, comma 2**) gli effetti derivanti dall'applicazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 luglio 2014 (emanato in attuazione di detto decreto ministeriale) con il quale sono state adottate le modalità per l'esercizio dell'opzione per la disciplina sull'*exit tax* nonché della rateazione. In tal modo le disposizioni dettate da tale norma continuano ad avere efficacia anche per la nuova disciplina fino a emanazione di un ulteriore provvedimento, da emanarsi eventualmente ai sensi del nuovo comma 15 dell'articolo 166 del TUIR.

Si ricorda che la vigente disciplina della **cd. exit tax**, contenuta nell'articolo 166 TUIR, dispone che il trasferimento all'estero della residenza, per i soggetti che esercitano imprese commerciali, ove comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi costituisce realizzo al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Con riferimento alle perdite generatesi fino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, esse sono computabili in diminuzione del reddito della predetta stabile organizzazione ai sensi delle regole del TUIR (articolo 84 e 181).

Il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società di capitali non dà luogo di per sé all'imposizione dei soci della società trasferita; i soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio

economico europeo inclusi nella cd. *white list*, possono in alternativa richiedere la sospensione degli effetti del realizzo.

Con riferimento alla **tassazione in ingresso** (articolo 166-*bis* TUIR, relativo al trasferimento in Italia), i soggetti *white list* (provenienti cioè da Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni fiscali) che esercitano imprese commerciali che, trasferendosi nel territorio dello Stato, acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi, assumono quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale delle stesse (da determinarsi ai sensi delle disposizioni in materia dettate dall'articolo 9 TUIR). Se i soggetti non sono compresi nella cd. *white list*, il valore delle attività e delle passività è assunto in misura pari al valore normale di cui all'articolo 9, così come determinato in esito all'accordo preventivo con l'amministrazione finanziaria. In assenza di accordo, il valore fiscale delle attività e passività trasferite è assunto, per le attività, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale, mentre per le passività, in misura pari al maggiore tra questi.

Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, l'imposta in uscita si applica se:

- a) un contribuente trasferisce attivi dalla sua sede centrale alla sua stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo, nella misura in cui lo Stato membro della sede centrale non abbia più il diritto di tassare gli attivi trasferiti a seguito del trasferimento;
- b) un contribuente trasferisce attivi dalla sua stabile organizzazione situata in uno Stato membro alla sua sede centrale o a un'altra stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo, nella misura in cui lo Stato membro della stabile organizzazione non abbia più il diritto di tassare gli attivi trasferiti a seguito del trasferimento;
- c) un contribuente trasferisce la sua residenza fiscale in un altro Stato membro o in un paese terzo, ad eccezione degli attivi che rimangono effettivamente collegati a una stabile organizzazione situata nel primo Stato membro;
- d) un contribuente trasferisce le attività svolte dalla sua stabile organizzazione da uno Stato membro a un altro Stato membro o a un paese terzo, nella misura in cui lo Stato membro della stabile organizzazione non abbia più il diritto di tassare gli attivi trasferiti a seguito del trasferimento.

Viene anche stabilito a quali condizioni il contribuente ha il diritto di dilazionare il pagamento dell'imposta in uscita, mediante pagamenti rateizzati ripartiti su un arco di cinque anni. Si tratta dei seguenti casi:

- a) un contribuente trasferisce attivi dalla sua sede centrale alla sua stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE);
- b) un contribuente trasferisce attivi dalla sua stabile organizzazione situata in uno Stato membro alla sua sede centrale o a un'altra stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo SEE;
- c) un contribuente trasferisce la sua residenza fiscale in un altro Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo SEE;
- d) un contribuente trasferisce le attività svolte dalla sua stabile organizzazione in un altro Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo SEE.

La dilazione consente agli Stati di addebitare interessi e, in caso di un rischio dimostrabile ed effettivo di non recupero, di obbligare i contribuenti a costituire una garanzia come condizione per dilazionare il pagamento.

Il comma 6 definisce il “valore di mercato” come l'importo in cambio del quale un attivo può essere scambiato o reciproche obbligazioni possono essere fissate tra acquirenti e venditori indipendenti e disponibili nel quadro di una transazione diretta.

Con la nuova disciplina, in primo luogo, si amplia l'ambito oggettivo di applicazione della normativa sull'*exit tax*.

Ai sensi del **nuovo comma 1 dell'articolo 166**, le norme sull'**imposizione in uscita** si applicano alle imprese commerciali, nelle seguenti ipotesi:

- a) esse sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono all'estero la propria residenza fiscale;
- b) esse sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi ad una loro stabile organizzazione situata all'estero, con riferimento allo quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite;
- c) esse sono fiscalmente residenti all'estero, possiedono una stabile organizzazione situata nei territori dello Stato e trasferiscono l'intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero;
- d) esse sono fiscalmente residenti all'estero, possiedono una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero;
- e) esse sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e sono stati incorporati da una società non residente oppure hanno effettuato una scissione a favore di una o più beneficiarie non residenti, oppure hanno effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa situati all'estero a favore di un soggetto residente all'estero.

La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che il nuovo articolo 166 del TUIR, oltre al trasferimento di residenza già disciplinato nel previgente articolo, introduce altre fattispecie, esplicitamente previste dall'articolo 5 della direttiva, alcune delle quali già disciplinate in altre norme dell'ordinamento interno, quali:

- § l'articolo 11, comma 3, del D.lgs. n. 147 del 2015, in materia di imposizione in uscita del trasferimento, da parte di un'impresa non residente, di una parte o della totalità degli attivi riferiti ad una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro Stato dell'Unione europea ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- § l'articolo 179, comma 6, del TUIR, concernente l'imposizione in uscita su componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato

oggetto di operazioni straordinarie (indicate alle lettere da *a*) a *d*) del comma 1 dell'articolo 178 del TUIR), laddove non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato: per tale motivo, viene disposta l'abrogazione di tale comma con l'articolo 14 del presente schema.

Il **comma 2** chiarisce che il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando le attività si considerano rispettivamente entrate nel patrimonio o uscite dal patrimonio della stabile organizzazione. Ciò in applicazione dei criteri definiti dall'OCSE, considerando la stabile organizzazione un'entità separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o simili e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.

Si ricorda al riguardo che la nozione di “stabile organizzazione” ai fini fiscali, oggetto di modifiche nel corso del tempo (da ultimo, per effetto della legge di bilancio 2018, legge n. 205 del 2017) per adeguarla alla realtà socioeconomica e con finalità antielusive, è compiutamente disciplinata e individuata dall'articolo 162 del TUIR, che ne reca una dettagliata definizione.

Sotto il profilo della formulazione della norma si segnala l'opportunità, con riferimento alle stabili organizzazioni site in Italia, di coordinare la disciplina in commento con quanto disposto dal richiamato articolo 162 TUIR.

In considerazione delle diverse ipotesi di applicazione della disciplina, la nuova disposizione prevede, per ogni singola fattispecie, differenti modalità di determinazione dell'imponibile in uscita (**nuovo comma 3**).

In particolare:

- § nel caso di trasferimento della residenza all'estero è previsto che la plusvalenza, unitariamente intesa, è data dalla differenza tra valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti. La fattispecie, tuttavia, non ricorre nell'ipotesi in cui detti attivi confluiscono in una stabile organizzazione di tale soggetto, divenuto non residente, situata nel territorio dello Stato;
- § laddove il soggetto residente trasferisca attivi in una propria stabile organizzazione all'estero, la base imponibile è data dalla differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti;
- § viene disciplinata l'ipotesi della stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente trasferita nella sua globalità in altro Paese, ovvero riassorbita dalla casa madre; in questo caso, la plusvalenza, unitariamente intesa, è costituita dalla differenza tra il valore di mercato

e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione;

- § si disciplina l'ipotesi della stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente che trasferisce in tutto o in parte i propri attivi in altro Paese, ovvero il caso in cui i medesimi vengono riassorbiti dalla casa madre: la base imponibile è data dalla differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti;
- § con riferimento alle operazioni straordinarie, la plusvalenza, unitariamente determinata, è costituita dalla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti che prima del perfezionamento dell'operazione erano di proprietà del soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato o che facevano parte del patrimonio di una stabile organizzazione di un soggetto non residente situata nel territorio dello Stato.

La disciplina dell'imposizione in uscita non si applica, tuttavia, se, contestualmente a tale perfezionamento, detti valori confluiscono in una stabile organizzazione di un soggetto non residente situato nel territorio dello Stato.

Viene introdotto il concetto di **valore di mercato (nuovo comma 4)** per la valutazione dei componenti trasferiti, in sostituzione del valore normale. In particolare, esso è determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in tema di prezzi di trasferimento (DM 14 maggio 2018, emanato ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del TUIR).

Il **nuovo comma 5** ripropone la disciplina del vigente comma 2 dell'articolo 166, in tema di tassazione dei fondi e delle riserve in sospensione d'imposta, adattandola alle differenti ipotesi disciplinate dall'articolo 166, come modificato. Il **nuovo comma 6** riguarda il regime delle **perdite** (disciplina ora contenuta nel comma 2-*bis* dell'articolo 166 TUIR), differenziato anch'esso in ragione delle diverse fattispecie individuate dall'articolo 166 come novellato.

La disposizione, inoltre, disciplina il periodo d'imposta di imputazione del reddito nelle diverse fattispecie di applicazione *dell'exit tax* (**nuovo comma 7**), precisando che:

- § in caso di trasferimento della residenza all'estero, la plusvalenza si intende realizzata nell'ultimo periodo d'imposta il cui reddito va dichiarato in Italia;
- § negli altri casi il reddito è imputato al momento di perfezionamento delle rispettive operazioni.

Il **nuovo comma 8** stabilisce che a tal fine non si tenga conto di *minus-* o plusvalenze realizzate successivamente al momento di determinazione del reddito in via definitiva.

I **nuovi commi da 9 a 15** recano la disciplina della **rateizzazione dell'eventuale exit tax**, sostanzialmente riproponendo ed adattando la vigente normativa (contenuta nel DM 2 luglio 2014) alle diverse ipotesi introdotte dallo schema. In ottemperanza all'articolo 5 della direttiva, gli importi sono resi **dilazionabili in cinque rate** in luogo di sei (come previsto dall'articolo 1 del citato DM).

Il **comma 9** stabilisce in quali ipotesi sono dilazionabili gli importi, previa prestazione di eventuali garanzie (la cui disciplina è demandata ad un provvedimento secondario dal successivo comma 15), coerentemente all'impianto – già illustrato – dell'articolo 5 della direttiva. Si chiarisce (**nuovi commi 10 e 11**, rispettivamente) che la rateizzazione riguarda l'intera imposta e che sulle rate sono dovuti interessi.

Il **nuovo comma 12** elenca le ipotesi di **decadenza** dalla rateizzazione, in parte riproponendo la disciplina del decreto ministeriale del 2014 e in parte recependo le diverse ipotesi previste dalla direttiva, mentre il **comma 13** chiarisce che alle imprese individuali ed alle società di persone si applica la **tassazione separata**, che colpisce:

- § le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di 5 anni;
- § i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a 5 anni.

Il successivo **comma 14** ripropone l'articolo 166, comma 2-ter del TUIR, ai sensi del quale il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società di capitali non dà luogo di per sé all'imposizione dei soci della società trasferita. Il **nuovo comma 15** affida a provvedimenti dell'Agenzia delle entrate le norme attuative della disciplina in esame, e in particolare, la disciplina delle **garanzie** previste in caso di dilazione dei pagamenti.

Il **comma 2 dell'articolo 2**, come anticipato, mantiene ferme le disposizioni emanate dall'Agenzia delle entrate in attuazione della previgente normativa primaria e secondaria.

Articolo 3
***(Modifiche all'articolo 166-bis del Testo unico
delle imposte sui redditi)***

L'**articolo 3** dello schema sostituisce l'articolo 166-*bis* del TUIR (**valori fiscali in ingresso**).

Il **comma 1** conferma l'ambito soggettivo della norma, estendendone contestualmente l'applicazione.

Di conseguenza la disposizione continua ad applicarsi alle imprese commerciali che si trasferiscono fiscalmente nel territorio dello Stato, così come a:

- § un soggetto residente all'estero che trasferisce a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato attivi e, per effetto del trasferimento, lo Stato di residenza di tale soggetto perde il diritto di tassare gli attivi trasferiti;
- § un soggetto fiscalmente residente all'estero che trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale e, per effetto del trasferimento, lo Stato di residenza di tale soggetto perde il diritto di tassare i redditi generati dall'azienda o dal ramo di azienda trasferiti;
- § un soggetto residente in Italia che possiede una stabile organizzazione situata all'estero, con riferimento alla quale si applica la cd. *branch exemption* (esenzione degli utili e delle perdite, di cui all'articolo 168-*ter* TUIR) che trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;
- § un soggetto fiscalmente residente all'estero oggetto di incorporazione da parte di una società fiscalmente residente nel territorio dello Stato, che effettua una scissione a favore di una o più entità beneficiarie residenti nel territorio dello Stato, oppure effettua il conferimento di una stabile organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

Si ricorda che l'articolo 14 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 – contenente disposizioni finalizzate a favorire la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese – ha introdotto l'articolo 168-*ter* nel TUIR. Esso attribuisce la facoltà, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero (cd. *branch exemption*). Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017 sono state disposte le modalità applicative del nuovo regime.

Si chiarisce (**nuovo comma 2**) che il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando,

gli attivi si considerano entrati nel patrimonio o usciti dal patrimonio di tale stabile organizzazione. Detta regola segue i criteri definiti dall'OCSE, che considerano la stabile organizzazione un'entità separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o simili, e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.

Si rinvia all'osservazione già formulata con riferimento all'articolo 2, comma 2 sull'individuazione della "stabile organizzazione".

Il **nuovo comma 3** dispone che le attività oggetto di trasferimento assumono fiscalmente il già illustrato **valore di mercato**, ai fini dell'applicazione della norma sulla tassazione in ingresso, a condizione che i soggetti coinvolti nel trasferimento abbiano la residenza fiscale in uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure in uno Stato incluso nella lista degli stati con cui vi è adeguato scambio di informazioni fiscali.

Si ripropone (**nuovo comma 4**) il concetto di "valore di mercato" già illustrato all'articolo 2.

Nelle ipotesi di trasferimento annoverate al comma 1, se il soggetto coinvolto nell'operazione fa parte di Stati o territori diversi dall'UE o da quelli con cui vi è adeguato scambio di informazioni fiscali, il valore fiscale assunto è il **valore di mercato**, determinato in esito all'**accordo preventivo** stipulato con l'Amministrazione finanziaria, di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (che disciplina gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale).

In base a tale disciplina (introdotta dal D.Lgs. n. 147 del 2015), le imprese con attività internazionale possono accedere a una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti:

- § regime dei prezzi di trasferimento
- § determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza
- § attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione
- § valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti, che configurano una stabile organizzazione
- § erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali.

Le disposizioni attuative della disciplina degli accordi preventivi sono state dettate dal [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 marzo 2016](#), che stabilisce le modalità operative per l'accesso alla procedura.

In assenza di tale accordo, il valore fiscale delle attività e delle passività è assunto, per le prime, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato determinato ai sensi del comma 4, mentre per le seconde, in misura pari al maggiore tra questi.

Si demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (**nuovo comma 6**) il compito di stabilire le modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività coinvolte nelle operazioni: in caso di omessa o incompleta segnalazione, si applica lo sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di 500 ed un massimo di 50.000 euro.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi)

Con il **Capo III** dello schema sono introdotte disposizioni in materia di **dividendi e plusvalenze**.

In particolare, l'**articolo 4** **sostituisce l'articolo 167 del TUIR** in tema di società controllate non residenti (*Controlled Foreign Companies, CFC*), al fine di recepire gli articoli 7 e 8 della Direttiva ATAD.

Il vigente articolo 167 stabilisce l'**imputazione "per trasparenza"** al soggetto residente nel territorio dello Stato italiano dei redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente, anche in assenza di effettiva distribuzione di utili, qualora lo stesso sia assoggettato a tassazione privilegiata.

In particolare, se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un'impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato - Paesi non UE e non SEE con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni - i **redditi** conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti **in proporzione alle partecipazioni** da essi **detenute**.

Il controllo rilevante è quello civilistico (articolo 2359 c.c.: sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa). Un regime fiscale è "privilegiato" laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

La norma nazionale consente di disapplicare tali regole previa dimostrazione del contribuente, avente ad oggetto le seguenti circostanze, in alternativa:

- a) la società o altro ente non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento; tale previsione però non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla

proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari;

- b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4.

Sul punto, il contribuente può presentare interpello.

I redditi del soggetto non residente, ove imputati al soggetto residente, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

L'imputazione dei redditi derivanti da partecipazioni estere si applica anche se i soggetti controllati sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
- b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

L'imputazione dei redditi, in tale ultimo caso (paesi UE o con adeguato scambio informativo) se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Anche in tal caso è possibile esperire l'istituto dell'interpello.

La direttiva ha previsto due approcci differenti per l'applicazione della *CFC rule*:

- § l'approccio *transational*, o per categorie di reddito, che prevede l'imputazione al contribuente residente dei redditi non distribuiti dalla CFC, rientranti fra i *passive income*, elencati all'articolo 7 della direttiva. Nell'ambito di tale approccio la direttiva consente di non applicare la relativa disciplina se non oltre un terzo di tali redditi rientri nelle categorie dei *passive income*, in sostanza redditi di capitale e tutti quelli che non derivano da attività "operativa";

§ l'approccio *jurisdictional*, il quale dispone l'imputazione al contribuente residente dei redditi non distribuiti dell'entità derivanti da costruzioni non genuine che sono state poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale derivante dall'ubicazione in un Paese a fiscalità privilegiata.

In sintesi, l'articolo 7 della direttiva 1164/2016 enumera anzitutto le condizioni alle quali uno Stato membro tratta un'entità o una stabile organizzazione, i cui utili non sono soggetti ad imposta o sono esenti da imposta in tale Stato membro, come una società controllata estera. Nel caso di un'entità, la società è ritenuta una controllata estera: a) se il contribuente, da solo o insieme alle sue imprese associate, detiene una partecipazione diretta o indiretta di oltre il 50 per cento dei diritti di voto o possiede direttamente o indirettamente oltre il 50 per cento del capitale o ha il diritto di ricevere oltre il 50 per cento degli utili di tale entità, e b) l'imposta sulle società realmente versata sui suoi utili dall'entità o dalla stabile organizzazione è inferiore alla differenza tra l'imposta sulle società che sarebbe stata applicata all'entità o alla stabile organizzazione nell'ambito del sistema di imposizione delle società vigente nello Stato membro del contribuente e l'imposta sulle società realmente versata sui suoi utili dall'entità o dalla stabile organizzazione. Non si prende in considerazione, ai fini della lettera b), la stabile organizzazione di una società controllata estera esente da imposta nella giurisdizione della società controllata estera.

Sono altresì enumerati (paragrafo 2) gli elementi di reddito inclusi nella base imponibile, ove ricorra il trattamento a titolo di società controllata estera; si tratta a) dei redditi non distribuiti dell'entità o i redditi della stabile organizzazione rientranti in specifiche categorie enumerate dalla norma ovvero b) i redditi non distribuiti di un'entità o di una stabile organizzazione derivanti da costruzioni non genuine, poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale; una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui l'entità o la stabile organizzazione non possiederebbe gli attivi o non avrebbe assunto i rischi che generano la totalità o una parte dei suoi redditi se non fosse controllata da una società in cui le funzioni significative del personale che sono pertinenti per tali attivi e rischi sono svolte e sono funzionali al fine di generare i redditi della società controllata. Le disposizioni inoltre chiariscono a che condizioni lo Stato può scegliere di non trattare un'entità o una stabile organizzazione come una società controllata estera.

L'articolo 8 prevede che, nel caso di tassazione dei redditi non distribuiti (articolo 7, paragrafo 2, lettera a)), i redditi da includere nella base imponibile del contribuente sono calcolati in conformità delle norme della legge sull'imposta societaria dello Stato membro in cui il contribuente è residente a fini fiscali o è situato. Le perdite dell'entità o della stabile organizzazione non sono incluse nella base imponibile ma possono essere riportate, conformemente al diritto nazionale, e prese in conto nei periodi d'imposta successivi. Nel caso di tassazione di costruzioni non genuine (articolo 7, paragrafo 2, lettera b)), i redditi da includere nella base imponibile del contribuente sono limitati agli importi generati dagli attivi e dai rischi collegati alle funzioni significative del personale svolte dalla

società controllante. L'attribuzione dei redditi di una società controllata estera è calcolata secondo il principio di libera concorrenza.

I redditi da includere nella base imponibile sono calcolati in proporzione alla partecipazione del contribuente nell'entità e sono inclusi nel periodo d'imposta del contribuente nel quale si conclude l'esercizio fiscale dell'entità.

Viene disciplinato il trattamento degli utili distribuiti, ove inclusi nel reddito imponibile del contribuente, nonché il trattamento dei proventi derivanti dalla cessione delle partecipazioni. Gli Stati devono consentire la detrazione dell'imposta già versata dal debito d'imposta del contribuente nello Stato in cui risiede a fini fiscali

Lo **schema** in esame prevede **l'imputazione al soggetto residente di tutti i redditi del soggetto controllato** non residente localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, qualora quest'ultimo realizzi proventi per oltre un terzo derivanti da *passive income*.

Viene mantenuta l'applicazione della disciplina CFC nei confronti dei soggetti residenti **indipendentemente dalla forma giuridica assunta** (persone fisiche, società di persone e società di capitali).

In particolare, il **nuovo comma 1** dell'articolo 167 TUIR definisce **l'ambito soggettivo** della disciplina CFC, prevedendo che essa si applichi nei confronti delle **persone fisiche, delle società di persone e della società di capitali**, nonché delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, che controllano soggetti non residenti. L'estensione dell'ambito soggettivo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti si verifica limitatamente alle partecipazioni nella controllata estera che fanno parte del patrimonio della stabile organizzazione.

Il **novellato comma 2** definisce i **requisiti** per la sussistenza del **controllo**, stabilendo che esso si consegue quando: l'impresa, la società o l'ente è controllato da un soggetto residente, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile – dunque anche nel caso di controllo di fatto -; ovvero, la quota di partecipazione agli utili è detenuta per oltre il 50 per cento, direttamente, o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto residente.

La relazione illustrativa chiarisce che nel primo caso (partecipazione diretta) si prescinde dalla verifica della partecipazione al voto e/o agli utili; per il caso di partecipazione indiretta, la percentuale di partecipazione agli utili è determinata tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria partecipativa.

Il novellato **comma 3** include tra le fattispecie di soggetti controllati non residenti anche le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti controllati esteri, nonché le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti residenti per le quali è stata effettuata l'opzione per la *branch exemption* (per cui si veda *supra*, commento all'articolo 3).

Ai sensi del **novellato comma 4**, sono elencate le **condizioni** al ricorrere delle quali si applica la disciplina sulle CFC. In particolare, la disciplina si applica anzitutto (**prima condizione**, recata nella **lettera a) del comma 4**) se vi è **tassazione effettiva** nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente **inferiore alla metà** di quella a cui sarebbe stato assoggetto qualora fosse stato residente in Italia. Si affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle il compito di indicare i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica di tale condizione (tra i quali quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile).

La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che assume rilevanza il **carico effettivo di imposizione e non quello nominale**, coerentemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva (in linea con le disposizioni già vigenti, che l'individuazione di tali Paesi è effettuata con riferimento alla tassazione effettiva). Si effettua il confronto tra *tax rate* effettivo estero e *tax rate* virtuale interno - calcolato procedendo alla rideterminazione del reddito in base alle disposizioni fiscali interne applicate all'utile ante imposte risultante dal bilancio.

Le norme dispongono l'applicazione della normativa CFC anche alle **stabili organizzazioni** all'estero di soggetti controllati non residenti, nel caso in cui i relativi utili non siano soggetti ad imposta o siano esenti da imposta nello Stato membro del soggetto controllato non residente.

Il Governo al riguardo chiarisce che in tal caso il confronto relativo alla tassazione effettiva opererà diversamente se:

- § i redditi della stabile organizzazione sono esentati da imposizione nello Stato di residenza del soggetto controllato non residente; in questa ipotesi si dovranno effettuare due *test*, uno per il soggetto controllato non residente e uno per la sua *branch*;
- § i redditi della stabile organizzazione del soggetto controllato non residente non sono esentati da imposizione nello Stato di residenza del soggetto controllato non residente; in questa ipotesi si dovrà effettuare un unico *test* considerando congiuntamente i redditi e le imposte assolute dalla stabile organizzazione e dal soggetto controllato non residente.

La **seconda condizione (lettera b) del comma 4** si presenta qualora vi sia "*passive income*", ossia quando il soggetto estero controllato consegue **oltre un terzo** del proprio reddito attraverso le seguenti tipologie di reddito:

- § interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
- § canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
- § dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;

- § redditi da *leasing* finanziario;
- § redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
- § redditi da operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi a valore economico aggiunto scarso o nullo con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Le **due condizioni devono ricorrere congiuntamente** in capo al soggetto controllato affinché sussistano gli estremi per l'applicazione della *CFC rule*.

Il **novellato comma 5** stabilisce che la CFC **non si applica** alle situazioni in cui il soggetto controllato non residente svolge **un'attività economica sostanziale** mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Il contribuente può dimostrare la sussistenza di tale esimente anche attraverso la presentazione dell'interpello facoltativo (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212).

Il **comma 6** prevede che i redditi del soggetto controllato non residente siano imputati al soggetto residente in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. In caso di partecipazione indiretta la quota di partecipazione agli utili è determinata tenendo conto della demoltiplicazione prodotta sugli utili dalla catena societaria partecipativa.

Ai sensi del novellato **comma 7**, per la determinazione del reddito del soggetto controllato non residente, da imputare per trasparenza al soggetto residente, si applicano le **regole di determinazione del reddito ai fini IRES** previste per le imprese residenti, ad eccezione delle disposizioni riguardanti: le società di comodo, le società in perdita sistematica, gli studi di settore, l'aiuto alla crescita economica (ACE) e la rateizzazione delle plusvalenze (di cui all'articolo 86, comma 4, del TUIR).

La relazione chiarisce che tali esclusioni sono volte a garantire una maggiore equivalenza della base imponibile del reddito estero, imputato per trasparenza in capo al socio italiano, rispetto allo stesso reddito qualora questo fosse stato prodotto in Italia.

Il successivo **comma 8** assoggetta a **tassazione separata** i redditi da imputare per trasparenza, con **aliquota media** del soggetto controllante, comunque **non inferiore all'aliquota ordinaria IRES** (24 per cento), in analogia con quanto già previsto dalla normativa vigente. Si dispone inoltre che sono esclusi da tale regola i redditi provenienti da organismi di investimento collettivo di risparmio non residenti; essi sono assoggettati ad imposta in capo al soggetto controllante residente, se e nella misura in cui gli stessi redditi sarebbero stati assoggettati ad imposizione ove prodotti da organismi di investimento (OICR) residenti.

Analogamente a quanto già previsto dall'articolo 167, il novellato **comma 9** sancisce che dall'imposta determinata ai sensi del comma 8 sono

ammesse in detrazione le imposte pagate all'estero da soggetto non residente a titolo definitivo. Ai sensi del **comma 10** (che riproduce anch'esso in sostanza il vigente articolo 167 TUIR) sono esclusi dal reddito del soggetto residente gli utili distribuiti dal soggetto controllato non residente, per un ammontare corrispondente al reddito già imputato per trasparenza ed anche in periodi d'imposta precedenti. Si può effettuare la detrazione delle imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti che non concorrono alla formazione del reddito, fino a un ammontare pari alla differenza tra l'imposta calcolata sui redditi imputati per trasparenza e le imposte pagate all'estero dal soggetto non residente a titolo definitivo.

La detassazione degli utili distribuiti non opera nei confronti degli OICR non residenti i cui redditi restano interamente imponibili al momento dell'incasso; per equiparare il trattamento a un Fondo residente, al costo fiscale delle quote dell'OICR vanno aggiunte le ritenute subite in Italia.

Il **comma 11** ripropone in sostanza quanto previsto dal vigente articolo 167, comma 8-*quater*: nelle ipotesi di accertamenti sulla corretta applicazione della norma sulle CFC, l'Agenzia delle entrate prima di procedere ad un avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve concedere al contribuente un termine di 90 giorni per presentare le prove utili a dimostrare che, nel caso di specie, ricorra l'esimente. Si ribadisce inoltre l'obbligo di segnalazione in dichiarazione dei redditi delle partecipazioni per le quali sussistono gli estremi per l'applicazione della disciplina della CFC, nelle ipotesi in cui non è stato presentato interpello all'Agenzia delle entrate, nonché qualora l'interpello sia stato presentato ma si è ottenuta una risposta non favorevole.

Il **comma 12** (riproducendo il contenuto del comma 8-*quinquies* del vigente articolo 167) svincola il contribuente dalla prova dell'esimente in sede di controllo, in caso di risposta positiva all'interpello.

Infine, il **comma 13** affida a un decreto del MEF il compito di emanare le relative disposizioni di attuazione.

Si rileva al riguardo che l'**articolo 13, comma 7** dello schema, nel recare la disciplina transitoria, conferma l'applicabilità delle disposizioni attuative della disciplina previgente (contenute nel D.M. 21 novembre 2001, n. 429).

Articolo 5

(Modifiche alle disposizioni del Testa unico riguardanti dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti)

L'**articolo 5** dello schema in esame (**Capo III, sezione II**) modifica la vigente normativa in tema di **dividendi e plusvalenze**, in relazione alle modifiche apportate alla nozione di controllo societario rilevante ai fini dell'imputazione per trasparenza dei redditi da enti controllati esteri (si veda il commento all'articolo 4, novellato comma 2 dell'articolo 167 TUIR).

Il Governo al riguardo chiarisce che detta nozione di controllo rileva anche ai fini della disciplina della tassazione dei **dividendi e delle plusvalenze provenienti da paesi a fiscalità privilegiata**, il che implica la necessità di modificare conseguentemente la disciplina fiscale relativa a tali componenti di reddito (comma 1 dell'articolo 5).

Viene introdotto inoltre un **articolo 47-bis nel TUIR**, ai sensi del quale sono previsti **criteri specifici per l'individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata** (comma 2 dell'articolo 5).

Il **nuovo articolo 47-bis** introduce un diverso requisito per l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, **facendo riferimento al livello di tassazione effettivo o a quello nominale**, a seconda che la partecipazione sia o non sia di controllo, secondo la stessa nozione valevole ai fini della disciplina CFC.

Il Governo nella relazione riferisce che tale scelta deriva dall'opportunità di prevedere un criterio più semplice - aliquota nominale - per l'individuazione del livello di tassazione in caso di partecipazioni non di controllo; risulta più complesso, per il partecipante, reperire le informazioni necessarie a determinare il livello di tassazione effettivo.

Si prevede, con riferimento alla tassazione delle plusvalenze, l'equiparazione del trattamento fiscale delle plusvalenze che derivino da partecipazioni in società quotate, a prescindere che le stesse siano qualificate o non qualificate.

Con la **lettera a) del comma 1** si sostituisce l'articolo 47, comma 4, del TUIR con finalità di coordinamento a quanto previsto dal presente schema in tema di utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata. Resta infatti fermo che concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

In particolare, con le modifiche apportate dalla disciplina in esame il comma 4 dell'articolo 47 si riferisce:

- § al nuovo articolo 47-*bis*, comma 1, del TUIR, ai fini dell'individuazione dei regimi fiscali privilegiati;
- § al novellato articolo 167, comma 2, del TUIR che ha introdotto una nuova nozione di controllo.

Resta fermo che, ai fini della disapplicazione della suddetta disciplina, il contribuente può dimostrare, anche tramite interpello, che la partecipazione, sin dal primo periodo di possesso, non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Tale esimente, prevista ora nella lettera b) del comma 2 del citato articolo 47 -*bis*, deve essere dimostrata con riferimento ai soli periodi di imposta per i quali gli utili si considerano provenienti da regimi fiscali privilegiati.

Con il **comma 1, lettera b)**, viene introdotto l'**articolo 47-*bis*** del TUIR che stabilisce, in sostituzione del vigente articolo 167, comma 4, del TUIR, le **condizioni per individuare i Paesi a fiscalità privilegiata**.

Il vigente comma 4, come anticipato sinteticamente in precedenza, dispone che i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

Il **nuovo articolo 47-*bis***, per l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati distingue tra **partecipazioni**:

- § di controllo (ai sensi dell'articolo 167, comma 2, che ne ha innovato la nozione; si veda il commento all'articolo 4), per le quali il test per l'individuazione del regime fiscale privilegiato è basato sul confronto tra la tassazione effettiva estera e il 50 per cento della tassazione effettiva italiana;
- § non di controllo, per le quali il test è basato sul confronto tra la aliquota nominale estera e il 50 per cento dell'aliquota nominale italiana, tenendo conto dell'eventuale impatto su tali aliquote nominali della presenza di regimi speciali.

Con riferimento ai “regimi speciali”, si tratta di regimi non applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analogo attività dell'impresa o dell'ente partecipato, fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario, i quali - pur non incidendo direttamente sull'aliquota - prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l'attività ricompresa nell'ambito di applicazione

del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto.

Come chiarito dal Governo illustrativa, per "regime speciale" si può intendere quella disciplina fiscale applicabile a determinati soggetti in ragione della tipologia di attività esercitata (ad esempio attività industriali svolte in "zone franche"), ovvero delle particolari categorie di appartenenza (ad esempio le "microimprese"), ovvero in virtù di accordi o provvedimenti *ad hoc* dell'Amministrazione finanziaria estera, laddove nell'ordinamento estero è presente un regime ordinario, strutturale e differente applicabile ad altri contribuenti che svolgono analoga attività industriale, commerciale o finanziaria.

Con riferimento alle esimenti, **il comma 2 dell'articolo 47-bis** prevede che la disapplicazione della disciplina in materia di regimi fiscali privilegiati possa avvenire:

a) quando la partecipata non residente svolge nel paese in cui è insediata un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (riproducendo così l'articolo 167, comma 5 TUIR);

b) quando il soggetto residente, mediante il possesso della partecipazione estera, non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Le **lettere c) e d) dell'articolo 5, comma 1, dello schema** modificano rispettivamente i commi 4 e 4-bis dell'articolo 68 del TUIR (relativo alla tassazione delle plusvalenze) al fine di coordinarli con il nuovo articolo 47-bis.

In particolare, nel comma 4 è stato unificato il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società quotate, localizzate in paesi a fiscalità privilegiata, a prescindere dal fatto che siano partecipazioni qualificate o meno. Resta ferma la loro piena concorrenza alla formazione del reddito.

Inoltre, ai fini dell'esimente di cui alla sopra illustrata lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 47-bis, per le cessioni effettuate nei confronti di controparti non appartenenti allo stesso gruppo del cedente, non è più richiesta la dimostrazione degli elementi costituenti l'esimente sin dall'inizio del periodo di possesso, ma è introdotto un **periodo di monitoraggio massimo di cinque periodi d'imposta**.

Se la partecipazione riguarda una società localizzata in un Paese non considerato a fiscalità privilegiata nei cinque periodi d'imposta precedenti, la plusvalenza è tassata con gli ordinari criteri previsti per la tassazione in ambito nazionale delle predette plusvalenze; se, invece, il Paese in cui è localizzata la società partecipata è considerato a fiscalità privilegiata in uno o più dei cinque periodi d'imposta precedenti alla cessione, la plusvalenza

non è esente, a meno che non si dimostri, con riguardo ai soli periodi d'imposta in cui il paese è considerato a fiscalità privilegiata, l'esimente della tassazione congrua di cui alla predetta lettera b) del comma 2 dell'articolo 47-*bis*.

Il **comma 1, lettera e)** novella il comma 4-*bis* dell'articolo 86 del TUIR (in merito alla tassazione delle plusvalenze derivanti da beni d'impresa) con finalità di coordinamento. Analoga finalità di coordinamento è svolta:

- § dalla **lettera f)** (con riferimento all'articolo 87 del TUIR sulle plusvalenze esenti);
- § dalla **lettera g)**, che novella l'articolo 89 del TUIR su dividendi e interessi, restando sostanzialmente invariata la disciplina in esso contenuta. In particolare, con le modifiche in esame la dimostrazione dell'esimente della tassazione congrua (di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 47 -*bis*) consente di ottenere l'+applicazione al dividendo della tassazione ordinaria; il contribuente deve dimostrare, anche tramite interpello, che la partecipazione non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, sin dal primo periodo di possesso. Tale condizione deve essere dimostrata con riferimento ai soli periodi di imposta per i quali gli utili si considerano provenienti da regimi fiscali privilegiati;
- § dalla **lettera h)**, che novella i commi da 3 a 5 dell'articolo 168-*ter* del TUIR in tema di *branch exemption*. La relativa opzione, nel caso in cui sussistano le condizioni per l'applicazione della disciplina CFC, è subordinata alla dimostrazione della nuova esimente relativa allo svolgimento di un'effettiva attività economica, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Con il **comma 2 dell'articolo 5** sono modificate le disposizioni relative alle eventuali **ritenute sui dividendi**, di cui al comma 4 dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, operate dall'intermediario finanziario nazionale, per tener conto dei criteri di individuazione e delle esimenti di cui all'articolo 47- *bis* del TUIR. Analoghe finalità di coordinamento sono perseguite dai **commi 3-5** dell'articolo in esame.

L'**articolo 13, comma 6**, dello schema, che reca le disposizioni transitorie e finali, prevede che le nuove norme si applichino a decorrere dal **periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018**, nonché agli utili distribuiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

Articolo 6 **(Definizioni)**

Il **Capo IV** dello schema contiene le disposizioni in materia di **disallineamenti da ibridi**; l'**articolo 6** riporta le **definizioni** rilevanti ai fini dell'applicazione di tale disciplina.

Tali misure sono, in sintesi, volte a contrastare gli effetti derivanti dalla diversa qualificazione del medesimo strumento finanziario, pagamento, entità o stabile organizzazione in differenti sistemi fiscali. Da tali "disallineamenti" possono derivare dei vantaggi fiscali sproporzionati per le società e, per converso, una riduzione delle entrate per alcuni Paesi membri.

Come rileva la relazione illustrativa, le misure dello schema mirano a contrastare gli effetti di doppia deduzione ovvero di "deduzione non inclusione", che derivano da conflitti nella qualificazione di strumenti finanziari, pagamenti, entità, stabili organizzazioni o dall'allocazione dei pagamenti. In sostanza lo stesso pagamento, le stesse spese o le stesse perdite sono dedotti sia nello Stato membro in cui il pagamento ha origine, le spese sono sostenute o le perdite sono subite sia in un altro Stato membro (**doppia deduzione**), ovvero a un pagamento è applicata una deduzione nello Stato membro in cui il pagamento ha origine senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso nell'altro Stato membro (**deduzione senza inclusione**). Si intende inoltre contrastare l'ottenimento di un indebito credito per le imposte estere, originato dallo sfruttamento di un disallineamento concernente uno strumento finanziario.

Come anticipato, l'**articolo 6** in esame riporta le **definizioni** che, nella disciplina europea, sono sancite dall'articolo 2, punto 9) della direttiva 2016/1164, così come modificato e integrato dall'articolo 1, paragrafo 2) della direttiva 2017/952. In particolare, vengono definiti i fenomeni che la normativa intende contrastare, quali la **doppia deduzione** e la **deduzione senza inclusione** (vedi *supra*), e viene fornito un elenco esemplificativo di situazioni riconducibili alla fattispecie del "**disallineamento da ibridi**". Un disallineamento è ritenuto "da ibridi" se si verifica tra **imprese associate**, tra un **soggetto passivo** e un'**impresa associata**, tra la **sede centrale e una stabile organizzazione**, tra **due o più stabili organizzazioni della stessa entità** ovvero nell'ambito di un **accordo strutturato** (finalizzato a produrre un disallineamento da ibridi).

Come evidenzia il Governo nella relazione illustrativa, ai fini delle norme proposte rileva il **disallineamento concreto**: gli effetti di doppia deduzione ovvero di deduzione non inclusione avversati dalle disposizioni in commento non sono quelli potenziali, ma quelli effettivamente verificatisi.

Si rileva in questa sede che le **disposizioni transitorie** relative al Capo IV in esame sono contenute nell'**articolo 13, comma 8** dello schema: esse, ad esclusione di quelle relative all'articolo 9 in tema di disallineamenti da ibridi "inversi", si applicano a decorrere dal **periodo d'imposta successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2019**. La nuova disciplina di cui al citato **articolo 9** si applica invece a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2021**.

Articolo 7 *(Giurisdizione)*

L'**articolo 7** identifica il **ruolo dello Stato italiano** rispetto alle differenti posizioni attive e passive oggetto della normativa in argomento.

In particolare, ove la componente negativa di reddito (quale, ad esempio, il pagamento di un interesse passivo) risulti deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile di un soggetto passivo, lo Stato italiano viene identificato come lo "**Stato del pagatore**".

Qualora la componente negativa di reddito sostenuta da una stabile organizzazione di un soggetto passivo o da un soggetto non residente venga imputata a un soggetto passivo e risulti deducibile ai fini della determinazione del suo reddito imponibile, lo Stato italiano è identificabile come lo "**Stato dell'investitore**".

Se, infine, la componente positiva di reddito viene attribuita a un soggetto passivo in base alla giurisdizione del pagatore, lo Stato italiano è identificabile come lo "**Stato del beneficiario**".

Articolo 8 *(Disallineamenti da ibridi)*

L'**articolo 8** detta la disciplina delle **misure di contrasto** alle conseguenze fiscali del disallineamento da ibridi.

Il **comma 1** stabilisce che, laddove da tale fattispecie derivi una **doppia deduzione, la deduzione della componente negativa di reddito è negata in capo al soggetto passivo** qualora lo Stato italiano sia lo Stato dell'investitore, ovvero qualora sia lo Stato del pagatore e la deduzione della componente negativa di reddito non sia stata negata nello Stato dell'investitore.

Il **comma 2** disciplina il caso di **deduzione senza inclusione** nel reddito imponibile. In particolare, qualora lo Stato italiano sia identificabile come lo Stato del pagatore, **la deduzione della componente negativa di reddito è negata in capo al soggetto passivo**, salvo che il disallineamento non sia neutralizzato in un altro Stato mediante inclusione del medesimo flusso nella base imponibile. Tuttavia, in caso di successiva inclusione (oltre 12 mesi dalla fine del periodo d'imposta considerato) nello Stato del beneficiario del corrispondente flusso positivo nel suo reddito imponibile, sorge in capo al soggetto passivo il diritto alla corrispondente deduzione del componente negativo di reddito in precedenza non dedotto.

Qualora, invece, lo Stato italiano sia identificabile come lo Stato del beneficiario e la deduzione della componente negativa di reddito non sia stata negata nello Stato del pagatore, **l'importo della corrispondente componente positiva di reddito che altrimenti genererebbe un disallineamento deve essere inclusa nella base imponibile** in capo al soggetto passivo.

Il **comma 3** vieta la **deduzione** di una componente negativa di reddito da parte di un soggetto qualora essa finanzia, direttamente o indirettamente, oneri deducibili che generano un disallineamento da ibridi mediante una transazione o serie di transazioni tra imprese associate o che sono parti di un accordo strutturato. Il divieto viene meno se il disallineamento viene neutralizzato attraverso un adeguamento equivalente in uno degli Stati di residenza o di localizzazione dei soggetti coinvolti nella transazione o serie di transazioni.

Il **comma 4** stabilisce che, nel caso in cui un disallineamento da ibridi coinvolga un **reddito di una stabile organizzazione sconosciuta di un soggetto passivo residente** – vale a dire che in base alla giurisdizione di residenza del contribuente costituisce stabile organizzazione e che, a norma delle leggi dell'altra giurisdizione, non costituisce una stabile

organizzazione - tale componente debba essere **inclusa nel reddito imponibile** in capo a quest'ultimo, salvo il caso in cui le disposizioni di una convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra lo Stato italiano e un Paese terzo prevedano l'obbligo di esentare tale reddito. Secondo la relazione illustrativa del Governo, tale misura duplica quella prevista dall'articolo 2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017 in tema di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all'articolo 168-ter del TUIR.

Il **comma 5** attua l'articolo 9 della direttiva 2016/1164, come sostituito dalla direttiva 2017/952, prevedendo una disposizione volta a **ridurre il credito d'imposta** (disciplinato dall'articolo 165 del TUIR) per i redditi di capitale prodotti all'estero, in misura corrispondente al reddito netto imponibile della specifica operazione che ha determinato l'insorgenza di un credito per imposte estere. In particolare, nel caso di proventi derivanti da contratti di riporto (*repo*), pronti contro termine o dal mutuo di titoli garantito, nonché delle operazioni che producono analoghi effetti economici, aventi a oggetto obbligazioni e titoli simili o titoli atipici, il **credito per le imposte estere** spetta in misura corrispondente alla **differenza positiva tra il provento cui detto credito si ricollega e l'onere finanziario relativo alle suddette operazioni**.

Articolo 9 *(Disallineamenti da ibridi inversi)*

L'**articolo 9** prevede una misura di contrasto ai **disallineamenti da ibridi cosiddetti "inversi"**, che corrispondono a casi di "deduzione non inclusione" derivanti dall'attribuzione di componenti positivi di reddito ad **entità considerate trasparenti** ai fini della legge dello Stato di localizzazione dell'entità e **opache** ai fini della legge dello Stato di localizzazione dei soggetti che detengono un interesse rilevante nell'entità. In tali casi, è fondamentale valutare se i soci non residenti sono considerati contribuenti dello Stato di residenza o dello Stato in cui si trova l'entità.

La norma prevede che, se una o più entità (esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio) associate non residenti che detengono complessivamente un interesse diretto o indiretto pari o superiore al cinquanta per cento dei diritti di voto, della partecipazione al capitale o dei diritti di partecipazione agli utili in un'entità ibrida costituita o stabilita nello Stato, sono situate in una giurisdizione o in giurisdizioni che considerano l'entità ibrida soggetto imponibile (e quindi considerano l'entità ibrida opaca), **il reddito prodotto dall'entità ibrida è soggetto a imposizione** nella misura in cui quest'ultimo non è altrimenti soggetto a imposta a norma delle leggi di un altro Stato.

Secondo la relazione illustrativa, tale fattispecie **non dovrebbe di fatto verificarsi** in quanto, sulla base alle disposizioni tributarie attualmente in vigore, il reddito delle società trasparenti ai fini delle imposte sui redditi è imputato ai loro soci ed è assoggettato ad imposizione alla stregua di un reddito di partecipazione, con **effettiva inclusione del reddito dell'entità ibrida ai fini delle imposte sui redditi**.

L'unica fattispecie in cui il reddito della entità italiana fiscalmente trasparente non è assoggettato ad imposizione in Italia nelle mani del socio non residente si verifica laddove le attività della società trasparente non siano qualificate alla stregua di stabile organizzazione in base alle disposizioni della convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra l'Italia e lo Stato di residenza del socio estero. In tal caso, tuttavia, non è possibile generare un caso di deduzione senza inclusione proprio perché, affinché la convenzione sia applicabile, è richiesto che lo Stato di residenza del socio estero imputi al proprio residente il reddito della società italiana con la conseguenza che ciò determina appunto l'inclusione del reddito della società trasparente italiana.

Articolo 10 *(Disallineamenti da residenza fiscale)*

L'**articolo 10** disciplina le misure di contrasto ai fenomeni di **doppia deduzione derivanti dai casi di doppia residenza fiscale del soggetto passivo**.

In particolare, nel caso in cui una società sia considerata **residente ai fini fiscali in Italia e anche in un altro Stato membro dell'Unione europea** in base alla legge interna di tale Stato, nel quale risulti residente ai fini della convenzione per evitare le doppie imposizioni, **la deduzione di una componente negativa deve essere negata** a meno che tale componente negativa non abbia **compensato** una componente positiva di reddito considerata a **doppia inclusione**.

Nel caso speculare in cui lo Stato italiano sia lo Stato di residenza fiscale ai fini della convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra lo Stato italiano e l'altro Stato membro dell'Unione europea, il compito di neutralizzazione del disallineamento da ibridi sarà affidato allo Stato estero e, pertanto, la misura di contrasto prevista dallo schema in esame non risulterà applicabile.

Le medesime disposizioni disciplinano il caso in cui il disallineamento da residenza fiscale coinvolga uno Stato non appartenente all'Unione europea, per cui **la deduzione della componente negativa deve essere negata qualora risulti deducibile nel Paese terzo**, a condizione che tale componente non abbia compensato una componente positiva di reddito considerata a doppia inclusione.

Articolo 11 *(Disposizioni in materia di controlli)*

L'**articolo 11** dello schema disciplina gli aspetti concernenti **l'accertamento delle violazioni** alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi, che deve essere effettuato con **apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti** da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile una violazione.

Tra la data di ricevimento dei chiarimenti (ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta) e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono almeno sessanta giorni.

Viene dunque sancita la necessità di un **contraddittorio preventivo** tra contribuente e amministrazione rispetto all'emissione dell'avviso di accertamento. La richiesta di chiarimenti deve essere notificata al contribuente entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo.

A fronte della richiesta di chiarimenti, il contribuente avrà la **possibilità di dimostrare che l'operazione vagliata non comporta un disallineamento da ibridi** in relazione alle circostanze del caso concreto ed alla applicazione delle disposizioni tributarie delle giurisdizioni coinvolte.

Articolo 12 *(Definizione di intermediari finanziari)*

L'**articolo 12 (Capo V dello schema)** ridefinisce, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la nozione di **intermediari finanziari**, delle **holding finanziarie e non finanziarie**, alle quali si applicano specifiche disposizioni per alcuni settori della direttiva ATAD (tra cui la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi).

La norma intende recepire gli effetti del processo di riforma della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, avviato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e concluso con l'emanazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni delle banche e degli altri istituti finanziari.

Di conseguenza, la relazione illustrativa chiarisce che la **nuova definizione di intermediari** si applica a **tutte le disposizioni dell'ordinamento tributario che fanno riferimento a tali soggetti**. Viene adeguato il riferimento, contenuto nelle disposizioni tributarie per l'individuazione degli intermediari finanziari, al decreto legislativo n. 87 del 1992 che è stato abrogato dal citato decreto legislativo n. 136 del 2015.

L'**articolo 12, comma 1, alle lettere da a) a c)** modifica la disciplina sulle imposte sui redditi e, in particolare, novella le norme del TUIR che contenevano il riferimento agli enti creditizi e finanziari sostituendolo con la nozione di **intermediari finanziari**.

La **lettera d) del comma 1** introduce l'**articolo 162-bis nel TUIR**, che individua la **nozione di intermediari finanziari** valevoli ai fini delle **imposte sui redditi e dell'IRAP**.

Il criterio che presiede all'individuazione della categoria prende in considerazione le **caratteristiche del bilancio** degli intermediari finanziari che, come si è detto in precedenza, viene disciplinato organicamente dal D.Lgs. n. 136 del 2015, che ha riformato la disciplina di tali entità e ne ha operato una complessiva ridefinizione a fini finanziari e di disciplina bancaria.

L'**articolo 162-bis, comma 1, lettera a)** definisce **intermediari finanziari**:

§ i **soggetti autorizzati a erogare finanziamenti nei confronti del pubblico**, di cui all'articolo 106 del TUB vigilati da Banca d'Italia, tenuti a redigere il bilancio di esercizio secondo gli schemi di Banca d'Italia e gli *standard* internazionali IAS/IFRS, individuati nell'articolo 2, comma

l, lettera *c*), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (cd. **intermediari IFRS**);

§ i **confidi minori e gli operatori del microcredito**, di cui rispettivamente agli articoli 111 e 112-*bis* del TUB, sottoposti a controllo dagli organismi di categoria (vigilati da Banca d'Italia), che redigono il bilancio secondo la disciplina recata dallo stesso D.Lgs. n. 136 del 2015, il quale rinvia al Prowedimento della Banca d'Italia 2 agosto 2016 (cd. **intermediari non IFRS**);

§ i **oggetti che esercitano** in via esclusiva o prevalente l'attività di **assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari**, diversi dai cd. intermediari IFRS.

La **lettera b) del comma 1** definisce **società di partecipazione finanziaria** i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi dai cd. intermediari IFRS.

Con la successiva **lettera c)** sono definiti sia le **società di partecipazione non finanziaria**, sia **gli altri soggetti assimilati**, ovvero:

§ i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;

§ i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico, come definita dal decreto 2 aprile 2015, n. 53 (emanato in attuazione delle norme del Testo Unico Bancario relative a tale tipologia di attività).

I **commi 2 e 3 dell'articolo 162-bis** dettano il criterio per verificare quando sussiste il requisito della **prevalenza nell'assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari** (società di partecipazione finanziaria) ovvero in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (società di partecipazione non finanziaria).

In particolare, l'esercizio in via prevalente di attività di **assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari** sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, **l'ammontare complessivo delle partecipazioni** in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, è superiore al 50 per cento del totale.

Dall'altro lato, si chiarisce che l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni **in soggetti diversi dagli intermediari finanziari** sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi unitariamente considerati sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale.

Il **comma 2 dell'articolo 12** allinea le disposizioni in materia di IRAP alle aggiornate definizioni di intermediari.

La relazione illustrativa al riguardo ricorda che, già in occasione dell'istituzione dell'IRAP, la tassazione delle *holding* industriali risultava applicabile in presenza di specifiche condizioni.

In prima battuta era richiesta l'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 113 TUB per i soggetti non operanti nei confronti del pubblico (posta a carico dei soggetti che svolgevano in via esclusiva o prevalente una delle attività previste dall'articolo 106 del TUB, tra cui l'attività di assunzione di partecipazioni). Secondo l'articolo 13 del D.M. n. 29 del 2009, l'esercizio in via prevalente di dette attività si concretizzava ove:

- § l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, fosse superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate (requisito patrimoniale);
- § l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo, dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento richiamati dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico, fosse superiore al 50 per cento dei proventi complessivi (requisito reddituale).

La seconda condizione era rappresentata dalla assunzione di partecipazioni, in via esclusiva o prevalente, in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate - con le Circolari nn. 19 e 37 del 2009 - aveva precisato che, ai fini della detenzione in via prevalente di partecipazioni in società "industriali", era necessario verificare che il valore contabile delle partecipazioni in tali società risultante dal bilancio di esercizio eccedesse il 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale (requisito patrimoniale specifico). Tale valore andava verificato unitamente al valore contabile anche di altri elementi patrimoniali della *holding* relativi a eventuali rapporti intercorrenti con le partecipate quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti. Ciò nella considerazione che l'attività di assunzione di partecipazioni non si esaurisce nella sola acquisizione di partecipazioni ma comprende anche l'attività di gestione delle stesse.

La disciplina originaria prevedeva la particolare tassazione disposta per le *holding* industriali nei casi in cui risultavano rispettati contestualmente il requisito reddituale e il requisito patrimoniale specifico.

Successivamente, il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 - recante disposizioni di recepimento della direttiva 2008/48/CE di riordino della disciplina in materia di soggetti operanti nel settore finanziario - ha operato una generale riorganizzazione del Titolo V del TUB che ora si rivolge esclusivamente ai soggetti che svolgono attività finanziaria nei confronti del pubblico. In tale ambito, il comma 7 dell'articolo 10 del citato D.Lgs. n. 141 del 2010 ha abrogato il registro di cui all'articolo 113 del TUB, tenuto conto che in esso andavano iscritti tutti i soggetti che esercitavano in via prevalente un'attività finanziaria non rivolta nei confronti del pubblico. L'abrogazione di detto obbligo appare, dunque, come mera

conseguenza formale della citata riorganizzazione. La normativa in tema di IRAP, diversamente da quella in materia di vigilanza, non è stata modificata di conseguenza. L'articolo 6, comma 9, del D.Lgs. n. 446/1997 – modificato dal comma 2 in esame - continuava a fare riferimento all'abrogato registro di cui all'articolo 113 del TUB, il cui riferimento viene eliminato.

Analoghe modifiche di coordinamento sono apportate dal successivo **comma 3** in materia di addizionale IRES per i soggetti finanziari. Il **comma 4** elenca le disposizioni del decreto n. 141 del 2010, concernente l'ambito soggettivo di applicazione dell'anagrafe tributaria, modificate per recepire la nuova classificazione.

Articolo 13 **(Disposizioni transitorie)**

L'**articolo 13** reca le **disposizioni transitorie**; il **comma 1** dispone l'applicazione delle norme sugli interessi passivi, sul regime di imposizione in uscita e sulle società controllate estere a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Per il commento ai commi da 2 a 8, si veda *supra* in relazione ai singoli Capi del decreto.

I **commi 9 e 10 dell'articolo 13** recano le norme di **decorrenza** e le clausole di salvaguardia relative al Capo V, ovvero delle norme di coordinamento in tema di definizione di intermediari finanziari. In particolare:

- § le nuove definizioni di intermediari a fini IRES e IRAP si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;
- § con riferimento ai periodi d'imposta precedenti, ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 in tema di bilanci degli intermediari, se i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla predetta data del 31 dicembre 2018, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai IRAP, relativi al medesimo periodo d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se diverse da quelle introdotte e ai commi 2 e 3 dell' articolo 162-*bis* TUIR introdotto dallo schema in esame.

Analoghe salvaguardie sono previste per i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (di cui al comma 1, lettera *c*) numero 1) dell'articolo 162-*bis* TUIR): con riferimento ai periodi d'imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, ma precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2018, e per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente a tale data, sono fatti salvi gli effetti delle norme vigenti all'epoca.

Articolo 14 **(Abrogazioni)**

L'articolo 14 abroga l'articolo 179, comma 6 del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

L'abrogazione consegue alle modifiche apportate all'articolo 166 TUIR (si veda *supra*) in tema di imposizione in uscita; l'abrogato comma 6 riguarda l'imposizione in uscita su componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto di operazioni straordinarie, ove non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Articolo 15 *(Disposizioni finanziarie)*

L'**articolo 15** reca le **disposizioni finanziarie**, incrementando (comma 1) anzitutto il FISPE – Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004) di **53,1 milioni** di per **l'anno 2021** e di **26,1 milioni** di euro **annui** a decorrere **dal 2022**.

Agli oneri derivanti dall'articolo 1 (in tema di deducibilità degli interessi passivi), valutati in 17,1 milioni per l'anno 2020, e dal comma 1 dell'articolo 15 (che abroga la regola della neutralità fiscale delle operazioni straordinarie), stimati in 53,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 26,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede (**comma 2**):

- a) quanto a 17,1 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- b) quanto a 53,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 26,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dall'incremento del FISPE.